

STATUTO

**RUDY IMPIANTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA CARLO
NOE' 45

Numero REA: VA - 402083

Codice fiscale: 04103360121

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita la Società Cooperativa Sociale denominata
"RUDY IMPIANTI Società Cooperativa Sociale a r.l."

La società ha sede nel Comune di Gallarate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete ai soci.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci che non abbiano consentito alla proroga della durata.

ALLEGATO "A"

AL N. 6588 REP.

N. 4130 RACC.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La società è retta e disciplinata ai sensi delle disposizioni di cui alla l. n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli artt. 2512 e seguenti Codice Civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

Essa opera in forma mutualistica tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione e fornendo occasioni di lavoro ai propri soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può operare anche con terzi ed avvalersi della collaborazione lavorativa di terzi nei limiti e con le modalità previste

dall'ordinamento giuridico.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società ha per oggetto, con esclusione di tutte le attività riservate o soggette ad altre restrizioni secondo le norme tempo per tempo vigenti, il compimento, in via diretta o indiretta, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente per le società cooperative sociali:

- gestire ed organizzare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, limitatamente ai soci e con esclusione di tutte le attività riservate ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003, attraverso attività di assunzione, esecuzione di commesse di lavoro, subforniture, per conto di imprese, enti ed organismi sia pubblici che privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei precedenti, nei settori qui di seguito elencati;

- la gestione di hotel, bed and breakfast, alloggi vacanze;

- l'affitto, anche tramite apposite applicazioni online, di hotel, bed and breakfast, alloggi vacanze, appartamenti e case in genere;

- l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento direttamente od in appalto da Enti pubblici o da privati od anche in concorso con essi, in modo stabile o temporaneo, in conto proprio o per conto di terzi direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di quanto segue:

- 1) - installazione e manutenzione di altre macchine ed apparecchiature industriali;

- installazione e manutenzione di impianti di condizionamento e idraulici-sanitari;

- autotrasporti per conto terzi con portata complessiva inferiore a 60 quintali;

- installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (inclusa l'installazione all'interno degli edifici);

- imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori di tappezzeria e manutenzione;

- trasporti di cose o persone in genere, lavori di magazzinaggio, riordino archivi, sgombero locali, facchinaggio in genere, traslochi;

- 2) esecuzione di lavori edili in generale, nello specifico la società potrà:
 - a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare, rivendere e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso anche mediante la partecipazione a programmi e progetti di housing sociale e risanamento e riqualificazione complessiva ed integrata di quartieri popolari;

- b) assegnare in godimento d'uso a tempo indeterminato o determinato o assegnare alienandone la proprietà ai soci le unità immobiliari ad uso residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che, comunque, consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;

- c) assegnare in godimento d'uso ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero assegnare alienandone la proprietà a soci o a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a);
- d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Cooperativa;
- e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari, degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese;
- f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- g) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può stipulare tutti i contratti e compiere tutte le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Cooperativa può:

- a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- c) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Cooperativa, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- d) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- e) ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dallo Statuto Sociale;
- f) stipulare contratti di assicurazione;
- g) concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Cooperativa, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le

finalità della Cooperativa;

h) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;

i) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;

l) consorziarsi, anche senza la costituzione di una organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;

m) promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere preventivamente deliberata dall'Assemblea;

n) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

o) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

p) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

q) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici e privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

r) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il collegamento funzionale con le attività di tipo B consiste nel creare così maggiori possibilità lavorative per le persone svantaggiate in base a quanto disciplinato dalla l. n. 381/1991.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della l. n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
- 2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. n. 381/1991.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Nel libro soci è riportata la categoria di appartenenza di ciascun socio.

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Non possono acquisire lo status di socio i soggetti interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, decidono sull' approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonché i diritti e gli obblighi loro spettanti.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti nel presente statuto.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) od il diverso limite massimo previsto ai sensi di legge tempo per tempo vigente;
- e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale riportata nel presente statuto.

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

La decisione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la decisione di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa decisione dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la decisione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunciino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota inte-

grativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) con riferimento ai soci lavoratori, a concorrere alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
 - partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
 - contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;
- c) con riferimento ai soci lavoratori, a porre in essere, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonchè quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferi-

mento alla residenza anagrafica.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonchè, senza consenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.

I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;
- d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere decisa dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;
- d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- g) che nella prestazione del proprio lavoro commetta atti qualificabili quale notevole inadempimento o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;
- h) che si renda gravemente inadempiente agli obblighi imposti nel presente statuto;
- i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento della attività sua propria;
- n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-

ne al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. n. 59/1992.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, Codice Civile.

L'esecuzione della liquidazione deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 - quinquies e 2545 - sexies Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva legale.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, i successori del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

I successori del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra

idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI

Art. 16 - Strumenti finanziari di debito

Con decisione dei soci presa con le maggioranze previste al successivo art. 27 penultimo comma, la società può emettere titoli di debito.

In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di cui al successivo articolo 44 del presente statuto, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi, che non possono eccedere i limiti di cui al successivo articolo 20 lett. d) punto 2;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 17 - Prestiti sociali

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 Codice Civile gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 e dell'art. 10 della l. n. 59/1992.

L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. N. 601/1993 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalle delibere CICR in materia.

Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 44 del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 del presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;
- f) da ogni altra riserva costituita a seguito di decisione dei soci o prevista ai sensi di legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Articolo 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, redatto ai sensi delle previsioni del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Il bilancio deve tra l'altro indicare:

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 Codice Civile;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 20 - Destinazione dell'utile

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater Codice Civile al Fondo di Riserva legale;

b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della l. n. 59/1992 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 l. n. 59/1992;

d) per un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:

1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies Codice Civile;

2. ai possessori degli strumenti finanziari in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies Codice Civile;

e) per un' eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 - Ristorni

Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della l. n. 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita decisione che dovrà essere ratificata da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta mediante integrazione salariale;

- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventual-

mente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 44 del presente statuto, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Art. 22 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7 dello statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi dell'art. 39 e seguenti del presente statuto.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Organi sociali

Gli organi sociali della Società sono i seguenti:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, quando obbligatorio ai sensi di legge o nominato volontariamente dai soci.

Art. 24 - Decisioni dei soci

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 Codice Civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate nella medesima norma:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo 44 dello statuto;
- d) l'emissione degli strumenti finanziari di debito;
- e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;
- f) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli organi sociali;
- g) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le

relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

h) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal presente statuto;

i) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2529 Codice Civile.

I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:

1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;

2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richiama l'adozione del metodo assembleare;

3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali);

4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui al successivo articolo 44 dello statuto;

5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;

6. quelle in merito alla responsabilità degli organi sociali;

7. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

8. quelle relative all'emissione degli strumenti finanziari di debito;

9. quelli inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

10. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 Codice Civile.

Art. 25 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta

Nei casi in cui si proceda a decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto

contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'Organo amministrativo e, se nominato all'organo di controllo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere inoltrato con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve altresì essere affisso nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve comunque indicare l'ordine del giorno, il luogo di tenuta della riunione (presso la sede o altrove purchè nel territorio dell'Unione Europea), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci, con diritto di voto, (in proprio o per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, e nessuno si oppone, alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio come previsto nell'art. 19 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli ammi-

nistratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Le deliberazioni assunte dall' assemblea dei soci devono constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di legge.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti rappresentanti da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.

Il verbale dell' assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

Tuttavia, per le decisioni previste all' art. 2479 comma 2 nn. 4) e 5) Codice Civile, ai nn. 8 e 9 dell'art. 24 del presente statuto, all'art. 44 secondo comma del presente statuto e per quelle inerenti la fusione e la scissione l'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino almeno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano.

Art. 28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria del socio delegante.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente o dall'Amministratore Unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la sua redazione.

Art. 30 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, nominati dall'Assemblea dei soci, che ne determina il numero al momento della nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nominati dall'assemblea dei soci.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 Codice Civile, gli amministratori

possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea della società. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 31 - Compiti degli Amministratori

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ed è titolare di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 32 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo

Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dagli artt. 2381 e 2475 Codice Civile, ed i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori.

In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata in base al voto del Presidente della riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, secondo quanto previsto per l'assemblea dei soci in analoga evenienza.

Art. 34 - Integrazione del Consiglio

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancata nomina dell'organo di controllo, l'organo amministrativo rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assemblea perchè provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 35 - Compensi degli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dei membri del Comitato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favore della società.

Ai membri dell'organo amministrativo può essere attribuita un'indennità di cessazione di carica anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Art. 36 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti od a ciascun amministratore, sulla base di specifica delibera del Consiglio..

Art. 37 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

Nei casi in cui la legge lo impone, ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo, qualora sia nominato in composi-

zione collegiale, possono tenersi per audio/video conferenza secondo quanto dal presente statuto previsto rispetto al consiglio di amministrazione.

Art. 38 - Doveri dell'organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i componenti, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola compromissoria

Le controversie, inerenti diritti disponibili e per le quali non sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che insorgano tra la società ed i soci, gli amministratori, i liquidatori ed i componenti dell'organo di controllo, nonché tra i singoli soci, sono deferite ad un arbitro unico nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

L'arbitro così nominato decide sulla controversia, in via rituale, secondo diritto, con lodo impugnabile ai sensi di legge tempo per tempo vigente.

La clausola compromissoria è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

Art. 40 - Procedimento

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Esso, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della società nei casi in cui tale accertamento non compete agli Amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e della quota di ritorno eventualmente spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incremento del patrimonio sociale;
2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 comma 3 del presente statuto.

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società e i possessori di strumenti finanziari di debito di cui al prece-

dente articolo 16, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 27 comma quattro del presente statuto.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 Codice Civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, la società:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Letto e confermato.

Samarate, 1 ottobre 2025.

Firmati: Trombin Rodolfo - Federico Trombin - De Donno Grazia -
LUDOVICO BETTONI.

Esente da bollo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Samarate, sei ottobre duemilaventicinque

Firmato digitalmente dal Notaio LUDOVICO BETTONI